

## **INDICAZIONI OPERATIVE PER L'APPLICAZIONE DELLA DGR 193/2014 PARERI AUSL**

Il “*supporto tecnico*” dell’Azienda Unità Sanitaria Locale è materialmente reso sotto forma di “*parere*” sul progetto, come espressamente stabilito dal punto 4 del deliberato della D.G.R. n. 193/2014. Tale supporto tecnico potrà essere richiesto dallo Sportello Unico per le Attività Produttive per gli interventi soggetti a permesso di costruire e SCIA oppure anche su istanza dei privati interessati, qualora presentino una SCIA con inizio dei lavori differito (art. 15 della L.R. n. 15/2013), per eseguire uno degli interventi indicati nell’allegato 1) della delibera regionale. Tale supporto tecnico e pertanto il conseguente parere, potrà essere richiesto dallo Sportello Unico, sia per gli interventi soggetti a permesso di costruire, sia per quelli subordinati a SCIA.

Pertanto la richiesta di parere, fuori dall’ipotesi in cui sia il privato interessato a chiedere volontariamente la sua acquisizione a cura dello Sportello Unico, **non è una condizione cogente per lo Sportello stesso, ai fini della valutazione del titolo edilizio, ma anche in questo caso del tutto facoltativa, a giudizio del responsabile del procedimento.**

L’Azienda USL, su richiesta del SUAP, renderà il parere di competenza entro il termine di 20 giorni dal ricevimento del progetto in linea con quanto previsto dall’art. 16 della L. 241/90, comma 1.

**La disciplina dettata dalla delibera n. 193/2014, è di natura temporanea, valida fino a quando la Regione definirà con l’approvazione degli atti di coordinamento tecnico** di cui all’art. 12, comma 4, lettera f) della L.R. n. 15/2013, i requisiti edilizi igienico sanitari degli insediamenti produttivi e di servizio caratterizzati da significativi impatti sull’ambiente e sulla salute, rispetto ai quali il progettista abilitato dovrà formulare la propria asseverazione

Per lo snellimento del procedimento si ritiene opportuno richiedere agli operatori del SUAP di indicare le motivazioni della richiesta, con riferimento alla tipologia dell’attività ricavata dalla tabella e alle criticità evidenziate (valutazioni discrezionali e/o di particolare complessità), su cui richiedono il supporto tecnico. Dovrà inoltre essere indicato che la pratica non è soggetta ad altra procedura in cui sia ricompreso esplicitamente il parere del DSP (di cui al punto 7 della DGR, ad esempio, AIA, VIA,....).

Gli istruttori del DSP dovranno garantire la disponibilità a confrontarsi con gli operatori del SUAP su casi specifici per garantire un’applicazione uniforme della Delibera.

**Relativamente all’applicazione del tariffario, si comunica che a seguito di quesiti presentata da SUAP si è proceduto a richiedere un ulteriore approfondimento giuridico.**

**Pertanto in attesa di quest’ultima indicazione si richiede di applicare la tariffa stabilita dal tariffario regionale di cui alla delibera dell’Assemblea legislativa n. 69/2011 relativo alle prestazioni dei Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende USL della Regione Emilia Romagna, alla voce accertamenti, attestazioni o pareri richiesti da privato nel proprio interesse, pari a 73 € esclusivamente alle pratiche trasmesse dai SUAP su richiesta dei privati.**

**Tali diritti, a carico del titolare del titolo edilizio, saranno riscossi direttamente ed autonomamente dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda AUSL, senza coinvolgere il SUAP.**